

## **STATUTO DEI GIOVANI DEL CENTRO TICINO**

del 27 novembre 2016

Aggiornamento del 27 agosto 2022

### **L'Assemblea dei Giovani del Centro Ticino,**

richiamati gli artt. 60 e seguenti del CCS, lo Statuto dell'Alleanza del Centro Svizzero e lo Statuto de Il Centro Ticino;

risolve:

## **TITOLO I - COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE**

### *CAPITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA*

- Art. 1**  
Costituzione
1. Sotto la denominazione di Giovani del Centro Ticino (abbreviazione in GdC Ticino) è costituita un'associazione politica che raggruppa i giovani aventi domicilio o diritti civili nel Cantone Ticino e che si riconoscono nei principi e negli obiettivi de Il Centro Ticino e si impegnano a rispettarne lo Statuto.
  2. I giovani devono avere un'età massima di 33 anni. Appartengono a GdC Ticino fino alla fine della legislatura politica, tutti coloro che, nonostante abbiano superato i limiti d'età previsti dallo Statuto, ricoprono una carica politica.
- Art. 2**  
Scopo
1. GdC Ticino ha lo scopo di favorire la discussione e l'azione politica nel Cantone Ticino, secondo i principi de Il Centro Ticino e dell'eventuale programma d'azione.
  2. L'attività di GdC Ticino viene esercitata in modo indipendente rispetto a Il Centro Ticino.
- Art. 3**  
Sede e durata
1. GdC Ticino ha la sua sede presso l'indirizzo del Presidente.  
Al Comitato compete l'eventuale scelta di un indirizzo diverso per la corrispondenza.
  2. L'associazione rimane attiva, affinché non viene deciso il suo scioglimento dalla sua Assemblea.

### *CAPITOLO II - GLI ORGANI DI GIOVANI DEL CENTRO TICINO*

- Art. 4**  
Organi
- Gli organi sono:
- a) l'Assemblea;
  - b) il Comitato;
  - c) il Direttorio

### *CAPITOLO III - L'ASSEMBLEA*

- Art. 5**  
Composizione
- L'Assemblea è l'organo supremo di GdC Ticino, esplica tutte le competenze che la Legge od il presente Statuto le affida e si compone dei membri indicati all'art. 1 del presente Statuto.
- Art. 6**  
Convocazione
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato ed è presieduta dal Presidente del giorno nominato da quest'ultima.
  2. Essa è convocata:
    - a) in sessioni ordinarie, almeno una volta all'anno;
    - b) in sessioni straordinarie, su volontà del Presidente o su istanza scritta indirizzata al Presidente firmata da almeno 40 membri.
  3. Se è richiesta la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria da almeno 40 membri, il

Presidente deve dare seguito all'istanza entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa.

**Art. 7**  
**Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e delle trattande poste in discussione.
2. L'ordine del giorno firmato dal Presidente è pubblicato di regola 15 giorni prima della riunione. La pubblicazione può essere fatta tramite i canali d'informazione usuali e più efficaci.
3. L'Assemblea può adottare risoluzioni non presenti all'ordine del giorno, con accettazione della maggioranza semplice dei presenti, esclusi gli astenuti.

**Art. 8**  
**Attribuzioni**

L'Assemblea in pubblica seduta:

- a) adotta lo Statuto e le sue modifiche;
- b) elegge il Presidente;
- c) elegge il Comitato;
- d) approva i conti consuntivi e dà scarico al Comitato;
- e) sorveglia l'operato del Comitato;
- f) risolve lo scioglimento o la fusione dell'Associazione;
- ~~g) approva l'eventuale programma d'azione per le varie legislature politiche stralciato 2020;~~
- h) prende atto del rapporto di attività delle legislature passate;
- i) risolve tutte le questioni che non sono attribuite ad altri organi dell'Associazione.

**Art. 9**  
**Votazioni e maggioranze**

1. Le votazioni sono dirette dal Presidente del giorno.
2. Le risoluzioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice, esclusi gli astenuti.
3. In caso di parità è determinante il voto del Presidente del Comitato.
4. Per l'elezione del Presidente, il Comitato esprime la propria raccomandazione di voto all'Assemblea.

**Art. 10**  
**Diritto di voto**

Hanno diritto di voto tutti i membri descritti dall'art. 1 del presente Statuto.

**Art. 11**  
**Incompatibilità o collisione**

Fanno stato le disposizioni del CCS, in particolare l'art. 68.

*CAPITOLO IV - IL COMITATO*

**Art. 12**  
**Composizione**

1. Il Comitato è l'organo esecutivo di GdC Ticino, esso è composto da massimo nove membri. Deve essere garantito l'equilibrio nella rappresentanza dei distretti del Cantone.

<sup>1</sup><sup>bis</sup> Il Comitato può decidere di cooptare qualora il numero massimo di membri del Comitato non dovesse essere raggiunto o qualora un membro dovesse interrompere il mandato prematuramente. Il membro cooptato non ha diritto di voto e non può ricoprire una carica ai sensi dell'art. 12 cifra 2 lett. a), b). Il Comitato può cooptare al massimo due membri.

2. Le cariche sono le seguenti:
  - a) il Presidente [mandato annuale rinnovabile];
  - b) uno o due Vicepresidenti [mandato annuale rinnovabile];
  - c) il Segretario [mandato di regola quadriennale];
  - d) il PR manager [mandato di regola quadriennale];
  - e) il Responsabile delle finanze [mandato di regola quadriennale];
  - f) il Responsabile informazione ed eventi [mandato di regola quadriennale];
  - g) il Social Media Manager [mandato di regola quadriennale].
3. Le cariche di cui alla cifra 2 lett. c), d), e), f), g) possono essere cumulabili tra di loro.
4. Sono membri di diritto gli eletti in Gran Consiglio od in Consiglio di Stato, il loro voto è consultivo.

**Art. 13**  
**Elezione, durata delle**

1. Il Comitato viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica per quattro anni. La legislatura è parallela alla legislatura dei poteri politici comunali (elezioni comunali). L'elezione del

- cariche e dimissioni** Comitato viene fatta di regola entro il mese di novembre, dopo le elezioni comunali.
2. Le candidature sono da presentare al Comitato almeno 10 giorni prima dalla data di convocazione dell'Assemblea.
  3. I membri sono sempre rieleggibili.
  4. Le dimissioni da membro del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale provvederà alla relativa sostituzione entro la prossima seduta dell'Assemblea.
  5. Sono considerate dimissioni con effetto immediato anche l'assenteismo costante alle riunioni, alle attività ed alla vita di GdC Ticino, come pure altri gravi motivi a giudizio del Comitato.
- Art. 14**  
**Attribuzioni** Il Comitato decide a porte chiuse ed ha le seguenti attribuzioni:
- a) nomina nel suo interno il/i Vicepresidente/i, per un mandato annuale rinnovabile;
  - b) nomina nel suo interno il Segretario, il PR Manager, il Responsabile delle finanze, il Responsabile informazione ed eventi e il Social Media Manager, per un mandato quadriennale;
  - c) designa i rappresentanti negli organi dei Giovani del Centro Svizzeri (Die Junge Mitte Schweiz) e negli organi del Partito cantonale (Il Centro Ticino);
  - ~~d) attesta il riconoscimento delle Sezioni di Generazione Giovani Ticino e ne ratifica lo Statuto stralciato 2020;~~
  - e) convoca, per il tramite del suo Presidente, l'Assemblea secondo le disposizioni dello Statuto;
  - f) cura l'Amministrazione dell'Associazione e disciplina la sua attività tramite una propria regolamentazione interna;
  - g) esegue le risoluzioni dell'Assemblea;
  - h) tutela gli interessi dell'Associazione e la rappresenta all'esterno;
  - i) propone progetti di risoluzione all'Assemblea, nonché le modifiche dello Statuto;
  - j) delibera le commesse;
  - ~~k) definisce la posizione di GG Ticino sulle votazioni cantonali e federali stralciato 2020;~~
  - l) assegna, anche al di fuori dei suoi membri, le cariche speciali o particolari, secondo le necessità;
  - m) tiene la contabilità, per il tramite del Responsabile, secondo le norme della Legge speciale;
  - n) è responsabile dell'archiviazione degli atti;
  - o) coordina e organizza le attività politiche, nonché forma gruppi di lavoro *ad hoc*;
  - p) favorisce l'attività politica nel Cantone e trasmette i valori definiti dagli statuti de Il Centro Ticino.
- Art. 14a**  
**Partecipazione esterna** La partecipazione eccezionale alle sedute del Comitato da parte di membri esterni al Comitato deve essere approvata a maggioranza assoluta.
- Art. 15**  
**Votazioni e maggioranze**
1. Le votazioni sono dirette dal Presidente.
  2. Le risoluzioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.
  3. Il quorum è fissato a 2/3 dei membri di Comitato.
- Art. 16**  
**Incompatibilità o collisione** Fanno stato le disposizioni del CCS, in particolare l'art. 68.
- Art. 17**  
**Compiti del Presidente e del/i Vicepresidente/i**
1. Il Presidente rappresenta GdC Ticino, presiede le sedute del Comitato, coordina e dirige gli affari e l'amministrazione.
  2. Convoca il Comitato quando lo reputa necessario o su istanza di 3 membri dello stesso. Se la convocazione è domandata da almeno 3 membri, il Presidente deve dare seguito all'istanza entro 10 giorni dalla data di ricezione della stessa.
  3. Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni del Comitato e dell'Assemblea, vigila sull'attività dei membri del Comitato e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Comitato.
  4. In particolare, il Presidente è pure responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incumbenti della corrispondenza dell'Associazione, dei rapporti e delle istanze indirizzate all'Associazione medesima.

5. Egli denuncia alle competenti Autorità i reati di azione pubblica che si verificano all'interno del Comitato; firma singolarmente o in unione del Segretario gli atti e provvede alla loro trasmissione.
6. Il/I Vicepresidente/i collaborano con il Presidente nell'espletazione delle mansioni previste dal presente articolo ed in generale assistono il Presidente.  
Essi sono pure tenuti a supplire il Presidente, nel caso quest'ultimo fosse assente o non potesse dar seguito alle proprie incombenze.
7. Il Comitato può attribuire ulteriori mansioni al Presidente ed al/i Vicepresidente/i, secondo le necessità.

**Art. 18**  
**Compiti del**  
**Segretario, del**  
**PR Manager e**  
**Social Media**  
**Manager**

1. Il Segretario è responsabile dell'amministrazione, nonché gestisce le risorse umane.
2. In particolare, il Segretario firma con il Presidente o chi ne fa le veci gli atti; redige il verbale del Comitato e dell'Assemblea; è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti; come pure è responsabile dell'espletazione delle formalità previste dal presente Statuto.  
Egli è pure tenuto a supplire il PR Manager, nel caso quest'ultimo fosse assente o non potesse dar seguito alle proprie incombenze.
3. Il PR Manager collabora con il Segretario nell'espletazione delle mansioni previste dal presente articolo ed è responsabile della comunicazione esterna, in particolare con i membri di GdC Ticino e con gli organi di stampa. Inoltre, è responsabile della redazione dei comunicati stampa.  
Egli è pure tenuto a supplire il Segretario, nel caso quest'ultimo fosse assente o non potesse dar seguito alle proprie incombenze.
- 3<sup>bis</sup> Il Social Media Manager si occupa della gestione del sito internet e di tutta la comunicazione tramite social media.
4. Il Comitato può attribuire ulteriori mansioni al Segretario, al PR Manager e al Social Media Manager, secondo le necessità.

**Art. 19**  
**Compiti del**  
**Responsabile**  
**delle finanze**

1. Il Responsabile delle finanze è responsabile della contabilità.
2. In particolare, il Responsabile delle finanze tiene la contabilità secondo le disposizioni della Legge speciale; redige i bilanci consuntivi; esegue i pagamenti; è responsabile dell'archivio contabile e della conservazione di tutti gli atti contabili secondo la Legge speciale.
3. Il Comitato può attribuire ulteriori mansioni al Responsabile delle finanze, secondo le necessità.

**CAPITOLO V - IL DIRETTORIO**

**Art. 19a**  
**Composizione**

1. La partecipazione al Direttorio è libera per i membri di GdC Ticino.
2. In particolare, sono tenuti a far parte del Direttorio:
  - a) i membri del Comitato;
  - b) i membri dell'Assemblea che si distinguono per il proprio impegno in favore de Il Centro Ticino e di GdC Ticino, in particolare nei consessi politici federali, cantonali e comunali.

**Art. 19b**  
**Convocazione**  
**e ordine del**  
**giorno**

1. Il Direttorio è convocato dal Presidente del Comitato, che presiede la seduta.
2. Di regola, il Direttorio è convocato tra le quattro e le otto settimane antecedenti ogni votazione, sia essa cantonale o federale.
3. Su volontà del Comitato, può anche essere convocato per altri generi di appuntamenti elettorali.
4. La convocazione è fatta con almeno 15 giorni di preavviso, tramite pubblicazione dell'ordine del giorno. La pubblicazione può essere fatta tramite i canali d'informazione usuali e più efficaci. I membri del Direttorio ricevono la convocazione con annesso l'ordine del giorno.
5. Il Direttorio può adottare risoluzioni non presenti all'ordine del giorno, con accettazione della maggioranza semplice dei presenti.

- Art. 19c**  
Attribuzioni
- Il Direttorio ha le seguenti attribuzioni:
- a) traccia la linea politica di GdC Ticino, prendendo posizione in merito ai temi in votazione federale e/o cantonale;
  - b) approva le linee guida di GdC Ticino;
  - c) attesta il riconoscimento delle Sezioni di GdC Ticino e ne ratifica lo Statuto.

**Art. 19d**  
Votazioni

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta.

## **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE E COMUNALE**

- Art. 20**  
Generalità e procedura
1. Il Comitato favorisce la costituzione sotto forma di associazione delle Sezioni distrettuali di GdC Ticino.
  2. L'organizzazione distrettuale è libera, riservate le norme del CCS e del presente Statuto.
  3. Nei Comuni è possibile costituire gruppi di GdC Ticino, che tuttavia sottostanno all'organizzazione distrettuale. Questi gruppi non hanno personalità giuridica propria e vengono di regola inglobati nelle Sezioni comunali de Il Centro Ticino.
  4. La Sezione distrettuale deve trasmettere al Comitato di GdC Ticino copia dello Statuto regolarmente sottoscritto ed un formulario con i dati dei membri di Comitato per il riconoscimento e la ratifica. Il Comitato provvede alle incombenze entro il termine 20 giorni dalla ricezione.
  5. Il Comitato può emanare disposizioni esecutive per il riconoscimento delle Sezioni.

- Art. 20a**  
Persona di riferimento per distretto
1. Il Comitato nomina una persona di riferimento per ogni Distretto. La persona di riferimento è di regola nominata all'interno del Comitato. Qualora si rendesse necessario, il Comitato può nominare un membro di GdC Ticino esterno al Comitato.
  2. La persona di riferimento si occupa di fare da tramite tra il Distretto e GdC Ticino e promuove le attività e la vicinanza del Comitato nei confronti dei membri di un determinato Distretto.
  3. La persona di riferimento può chiedere finanziamenti al Comitato per attività legate alla promozione di GdC Ticino sul territorio del Distretto.

## **TITOLO III - CONTABILITÀ E FINANZIAMENTO**

- Art. 21**  
Tenuta della contabilità
1. La tenuta della contabilità avviene secondo le disposizioni del Codice delle Obbligazioni, che si applicano per analogia, conformemente all'art. 69a CCS.
  2. Il Responsabile delle finanze è responsabile e cura l'applicazione delle formalità previste dalla Legge speciale.

- Art. 22**  
Diritto di firma
1. Il diritto di firma sui conti correnti è vincolato alla firma collettiva a due del Presidente con il Responsabile delle finanze.
  2. Il Comitato può estendere il diritto di firma ad altri membri, se esigenze materiali o giuridiche lo esigono.

- Art. 23**  
Finanziamento
1. L'Associazione non persegue scopi di lucro, eventuali eccedenze di esercizio saranno allibrate al capitale proprio.
  2. I finanziamenti sono:
    - a) i contributi di terzi;
    - b) i contributi di enti pubblici;
    - c) ricavi prodotti da attività o manifestazioni svolte.
  3. I membri possono essere chiamati, tramite circolare, al versamento di contributi facoltativi.

## **TITOLO IV - RESPONSABILITÀ SOCIALE E PATRIMONIALE**

**Art. 24**  
**Responsabilità sociale** Ogni membro è responsabile del conseguimento dello scopo dell'Associazione e del Partito, secondo le direttive stabilite dall'eventuale programma d'azione.

- Art. 25**  
**Responsabilità patrimoniale**
1. Unicamente il patrimonio sociale dell'Associazione risponde alle obbligazioni.
  2. La partecipazione solidale dei membri è esclusa.  
È tuttavia data loro facoltà di impegnarsi privatamente a fronte delle obbligazioni.
  3. È esclusa la responsabilità per i debiti delle Sezioni.  
Le Sezioni riconosciute non rispondono dei debiti di GdC Ticino.

## **TITOLO V - SCIoglIMENTO**

- Art. 26**  
**Scioglimento, effetti**
1. L'Assemblea, su proposta del Comitato, può risolvere lo scioglimento dell'Associazione.  
La risoluzione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri presenti.
  2. Altri motivi di scioglimento sono retti dagli artt. 77-78 CCS.
  3. In caso di scioglimento il patrimonio sociale è devoluto alla cassa de Il Centro Ticino.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 27**  
**Diritto suppletorio**
1. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile Svizzero e quelle dello Statuto de Il Centro Ticino.
  2. Per quanto riguarda le norme di conduzione degli organi, possono essere applicate per analogia le disposizioni del Codice Civile Svizzero (CCS).

**Art. 28**  
**Entrata in vigore**

Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione formale dell'Assemblea del **27 agosto 2022**.

Per l'Assemblea di Giovani del Centro Ticino

Il Presidente:

Il Segretario:

Marco Profeta

Camillo Jelmini